



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

C O P I A

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TA.RI). MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Nr. Progr. **5**

Data **31/03/2017**

Seduta Nr. **1**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 31/03/2017 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 31/03/2017 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
MAGLI PRIMO	S	SANTINELLI ANDREA	S	COLZANI MASSIMO	S
COLLEONI FEDERICO	S	RAPIZZA DARIO	S		
SCARPELLINI ROBERTO	S	STENTELLA IVANO	S		
FRATUS ANDREA	S	INTRA RUGGERO	S		
VAVASSORI ROBERTO	S	NICOLI GIOVANNI	S		
CARMINATI VALENTINA	S	TIRABOSCHI FRANCESCO	S		
TOTALE Presenti: 13			TOTALE Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che il presente punto è stato illustrato e discusso in sede di trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Definizione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2017" ed al cui verbale pertanto si fa integralmente rinvio.

Non vi sono altri interventi.

Il Sindaco pone in votazione il punto 5 all'ordine del giorno.

Il Cons. Intra dichiara come le inefficienze del servizio siano trasferite sul cittadino. Pertanto il voto è contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 05/8/2014 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento di applicazione della T.A.R.I. così come modificata e integrata con la successiva delibera consiliare n. 32 del 30/9/2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto che la nuova imposta comunale articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorre dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 che disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

DATO ATTO CHE il Comune di Bagnatica nello scorso anno ha inteso sperimentare nuove modalità di raccolta delle frazioni di rifiuto urbano tramite fornitura ad ogni utente di un bidone con microchip;

PRESO ATTO che sono stati ottenuti dei discreti risultati nella raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che si attestano intorno al 70% sulla quota del conferimento totale dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO che dalle esperienze di altri comuni sperimentatori di questa nuova modalità di raccolta e dalle analisi formulate dai tecnici di Servizi Comunali s.p.a. (*società gestore del ciclo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, partecipata dal comune*) si evidenziano ancora ampi margini di miglioramento. Infatti una buona raccolta differenziata si stima debba attestarsi intorno all'85% di frazione recuperata sul totale della produzione.

RITENUTO per quanto sopra di introdurre una azione di sollecito e stimolo a tutti gli utenti al fine di promuovere i buoni comportamenti eco compatibili nella differenziazione e conferimento dei rifiuti e allo stesso tempo disincentivare e penalizzare quegli utenti che si dimostrino poco attenti ad una buona pratica di raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuto urbano;

VISTE le motivazioni e le circostanze sopra richiamate, si intende introdurre il concetto di svuotamenti massimi del contribuente virtuoso per ogni fascia di appartenenza legata al numero dei componenti di quella specifica utenza per il domestico e alla superficie e produttività per il non domestico. I contribuenti che rimarranno in tale soglia prestabilita (che nel corso dell'annualità 2016 sono stati quasi il 90% del totale) continueranno a pagare la bolletta ordinaria che in questi anni è stata mantenuta pressochè inalterata. Per i restanti che superano tale limite, verrà applicato un costo aggiuntivo per ogni svuotamento eccedente. Il prezzo da applicare sarà stabilito dal Consiglio comunale, sulla scorta del costo della parte variabile inserita nel piano finanziario suddivisa per il numero teorico degli svuotamenti complessivi a disposizione, se tutti gli utenti utilizzassero tutti i rispettivi svuotamenti attribuiti.

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 al 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON voti favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari n. 4 (Consiglieri Sigg.ri Nicoli, Tiraboschi, Intra e Colzani) espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al regolamento T.A.R.I. approvato precedentemente con delibera di C.C. n. 24 del 05/8/2014 così come modificato e integrato con la successiva delibera consiliare n. 32 del 30/9/2014, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare ampia pubblicazione del contenuto della presente deliberazione sul sito web istituzionale apportando le opportune modifiche alle informative istituzionali sui tributi comunali.
4. Di dichiarare, con apposita separata votazione, con voti favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari n. 4 (Consiglieri Sigg.ri Nicoli, Tiraboschi, Intra e Colzani), espressi in forma palese per alzata di mano - considerata l'urgenza dettata dalla comunicazione delle nuove scadenze - immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 31/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DOTT. MAGLI PRIMO

Il Segretario Comunale

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

Data

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **5** Del **31/03/2017**

Servizio: **Ufficio Ragioneria**

OGGETTO

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TA.RI). MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 14/03/2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 22/03/2017 IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to CROTTI EUGENIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 22/03/2017 IL RESPONSABILE FINANZIARIO F.to CROTTI EUGENIO

ARTICOLI REGOLAMENTO TA.RI. CHE PRESENTANO MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In rosso sottolineato gli inserimenti nuovi

In evidenziato giallo le parti soppresse

Art. 14

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Per motivare e incentivare le buone pratiche di differenziazione delle frazioni di rifiuto riciclabile da parte degli utenti, il Consiglio comunale, sulla scorta dei dati acquisiti negli anni precedenti, può determinare annualmente, in sede di deliberazione della tariffa in relazione al piano finanziario di riferimento, un numero ottimale di svuotamenti per ogni fascia di contribuenti delle due categorie domestica e non domestica e relativo costo. Tale numero sarà reso noto alla cittadinanza nelle forme previste dalla legge vigente.

Gli utenti che rispetteranno i limiti di svuotamenti annui saranno soggetti al pagamento della tariffa prevista senza ulteriori oneri. La tariffa predetta sarà invece soggetta a conguaglio per gli utenti che oltrepasseranno il numero dei suddetti svuotamenti.

Il conguaglio tariffario, calcolato in relazione ad ogni svuotamento eccedente i minimi di cui sopra, sarà addebitato sulla bolletta per l'anno successivo.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche sono determinati tenendo conto dei dati storici acquisiti dall'Ufficio tributi, in particolare:

- dei coefficienti di produttività Kb (parte variabile domestico) e Kd (parte variabile non domestico) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- della suddivisione negli anni della copertura dei costi del servizio tra le due tipologie di utenze;
- delle percentuali di utilizzo tra le due utenze dei vari servizi e dei relativi costi per il loro espletamento che gravano sulla gestione dei rifiuti e della tassa;
- dei dati forniti dal gestore del servizio raccolta e smaltimento sulla composizione delle diverse frazioni, sulle quantità raccolte e smaltite tra le diverse utenze, dai dati di accesso e di gestione della piattaforma ecologica.

Art. 22

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20% sia nella parte fissa che variabile;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% sia nella parte fissa che variabile.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 35% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di

aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Essa va corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o il possesso dell'apposito contenitore o altro sistema di smaltimento (*concimaia, cumulo, buca nell'area di pertinenza dell'abitazione*) nel rispetto delle condizioni previste nell'allegato D che verrà inserito quale accettazione nel modulo dell'istanza di riduzione sottoscritto dal contribuente.

Per l'anno 2014, la riduzione può essere richiesta entro il termine del 31 dicembre 2014 e sarà rimborsata direttamente agli aventi diritto.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24

Riduzioni per il riciclo nelle utenze non domestiche

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. L'art. 181, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 evidenzia come il «riciclo» dei rifiuti sia un concetto più limitato di quello di recupero degli stessi, essendo solo una delle possibili forme di recupero dei rifiuti. Si intende pertanto per riciclo una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

3. La riduzione fruibile è pari alla misura di 0,02 euro/kg (*prezzo che può essere variato dal Consiglio comunale di anno in anno, in sede di determinazione delle tariffe*) sulle frazioni merceologiche prodotte dalle loro attività, che i titolari di utenze non domestiche, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo (sono esclusi gli imballaggi secondari e terziari, sono ammessi a titolo esemplificativo: legno – vetro – carta e cartone – acciaio – alcune materie plastiche) a condizione che:

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo;

b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo di almeno 5.000 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi);

c) i prezzi di mercato rilevati indicativamente presso il gestore del servizio per il comune siano inferiori ad € 0,02 al KG (*prezzo che può essere variato dal Consiglio comunale di anno in anno, in sede di determinazione delle tariffe*);

4. Per le utenze che provvedono a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti dalle loro attività, che i titolari di utenze non domestiche, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione nella misura di 0,05 euro/Kg (*prezzo che può essere variato dal Consiglio comunale di anno in anno, in sede di determinazione delle tariffe*) a condizione che:

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a smaltimento;

b) risulti dimostrato l'avvio allo smaltimento di almeno 5.000 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).

5. In ogni caso le suddette agevolazioni, in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta, ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato) non potrà incidere per oltre il 50% sull'ammontare della parte variabile della tassa dovuta.

6. La riduzione di cui ai commi 3 e 4 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'ufficio Tributi, tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 33 **Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale.

2. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso in almeno due rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine della prima rata. La scadenza delle rate sono determinate annualmente con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante il modello F24 o bollettino di versamento precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. In caso di omesso o parziale versamento delle somme indicate nell'invito di pagamento alle scadenze prestabilite, il Comune notificherà, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento. L'avviso di accertamento conterrà l'indicazione delle somme da versare entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto, senza aggravio di sanzioni ed interessi moratori, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, gli importi dovuti a titolo di tributo saranno maggiorati della sanzione del trenta per cento e degli interessi di mora calcolati dalle scadenze prestabilite e nella misura prevista dall'articolo 35 del presente regolamento.

5. In caso di omesso versamento di quanto dovuto dal contribuente trascorso il sessantesimo giorno, il Comune procederà alla riscossione coattiva nelle forme consentite dalla legge dell'importo accertato comprensivo di sanzioni ed interessi, con aggravio delle spese per la procedura.

Art. 41

Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in una rata di acconto scadente il 07 novembre e una rata a conguaglio entro il 31 dicembre 2014.

2. Qualora i versamenti di quanto dovuto per il 2014 siano comunque effettuati entro il 31/01/2015 non si applicano sanzioni e interessi.